

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

(50^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1346-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 620

« Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (1593) (D'iniziativa dei deputati Barbi Paolo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE 620, 621
ANGELINI 621
BRAMBILLA 621
CAPONI 620
DI PRISCO 621
PEZZINI 620, 621
VALSECCHI, relatore 625

1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici ».

« Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1753) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 625, 629
ANGELINI 628
FIORE 628
MARTONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 628
PEZZINI, relatore 625, 628, 629
TORELLI 627
VALSECCHI 627, 629
VARALDO 628
ZANE 627

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale, Nencioni, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (20 luglio 1966)

B O C C A S S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (1346-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro non ci ha ancora trasmesso il proprio parere sulle conseguenze finanziarie del provvedimento. Pertanto, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (1593) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo, Merenda, Colombo Vittorino, Agosta e Colasanto: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato, in seguito alla richiesta unanime della Commissione, ha disposto la assegnazione in sede deliberante del presente disegno di legge, il quale era già stato

esaminato dalla nostra Commissione in sede referente.

Devo tuttavia avvertire che il relatore, senatore Pasquale Valsecchi, impegnato presso altra Commissione, mi ha fatto presente l'opportunità di un rinvio, anche in considerazione del possibile abbinamento della discussione del disegno di legge n. 1593 in questione con quella del disegno di legge n. 1739, recentemente presentato dai senatori Bonacina ed altri, concernente il trasferimento agli Uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL delle funzioni pubblicistiche già svolte dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro.

C A P O N I. Mi sembra che non sia il caso di rinviare la discussione e l'approvazione eventuale del disegno di legge in questione, soprattutto in considerazione del fatto che esso, già ampiamente esaminato dalla Commissione in sede referente, è vivamente atteso dalla categoria interessata.

Per quanto si riferisce poi al disegno di legge n. 1739, testè richiamato dall'onorevole Presidente, devo rilevare che, a nostro avviso, esso concerne tutt'altro argomento e che, pertanto, non è assolutamente collegabile con il disegno di legge n. 1593, la cui approvazione peraltro — ripeto — in considerazione anche della nuova situazione che si è venuta a creare in seno all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, presenta carattere di una certa urgenza.

P E Z Z I N I. Se vi è un motivo che ci dovrebbe indurre a soprassedere all'esame del disegno di legge in oggetto mi sembra che non possa essere quello addotto dal relatore e cioè il suo eventuale abbinamento con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bonacina, ma piuttosto il fatto che la Camera dei deputati, alla quale il disegno di legge dovrà tornare, non potrà pronunciarsi prima delle ferie estive e quindi non vi sono motivi di particolare urgenza.

Per tale motivo e non per quello addotto dal relatore, mi pare che sia opportuno da parte della Commissione accedere al rinvio, che io, facendo mia la richiesta del senatore Valsecchi, propongo in modo formale.

A N G E L I N I . Sono contrario al rinvio della discussione perchè la motivazione addotta dall'onorevole relatore — e in questo concordo con il senatore Pezzini — mi sembra alquanto inconsistente.

Ritengo pertanto che si debba senz'altro procedere nella discussione, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge è stato già esaminato dalla Commissione in ogni sua parte in sede referente.

P E Z Z I N I . Alla base della mia richiesta di rinvio vi era anche un'altra considerazione che non ho espresso, ma che tuttavia era sottintesa. Quando ci siamo accinti a discutere il disegno di legge in sede referente abbiamo lamentato, in premessa, di essere costretti ancora una volta a provvedere alle necessità della categoria degli invalidi con disposizioni particolari e frammentarie in mancanza di una iniziativa del Governo tendente a disciplinare tutta la materia. Io pensavo quindi che mancando la possibilità di una rapida approvazione da parte della Camera dei deputati, tanto varrebbe attendere ancora qualche tempo, nella speranza che nel frattempo possa essere predisposta una disciplina più completa in materia.

B R A M B I L L A . Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il disegno di legge in questione è stato già discusso a lungo in Commissione in sede referente ed anche modificato e che soltanto per una ragione tecnica, per così dire, di semplificazione del lavoro, allo scopo però di licenziarlo al più presto, è stato trasferito in sede deliberante.

Ora, ci troviamo invece di fronte alle stesse considerazioni che furono già fatte nell'precedente discussione in ordine alla necessità di una regolamentazione generale della materia: al riguardo, però, è opportuno tenere presente che — come è stato rilevato anche allora — si tratta di una questione oltremodo complessa, che investe anche i rapporti fra le varie Associazioni, e che, quindi, non può essere risolta entro breve tempo.

Pertanto, data anche la viva attesa da parte della categoria interessata, ritengo che

si debba procedere senza ulteriore indugio all'approvazione del testo già votato dalla Commissione in sede referente.

D I P R I S C O . Mi associo alla richiesta dei colleghi di passare senz'altro all'approvazione del disegno di legge nel testo già da noi votato in sede referente.

P E Z Z I N I . Non insisto nella proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare in sede di discussione generale, che è stata già ampiamente svolta in sede referente, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura nel testo già approvato dalla Commissione in quella sede:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

Sono considerati orfani di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

(F approvato).

Art. 2.

Nell'ordine delle preferenze, a parità di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali — comprese quelle autonome —, regionali, provinciali e comunali,

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)50^a SEDUTA (20 luglio 1966)

delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.

(È approvato).

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato — comprese quelle autonome —, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate e gli Enti pubblici in genere sono tenuti ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo e assimilate, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario e assimilate, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni di cui al comma precedente sono anche tenute ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale dell'assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro, con minorazione

della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sono formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani e vedove dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché presso le imprese private, da sottoporre, per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222.

(È approvato).

Art. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'INAIL circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispet-

tivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro:

- 1) un certificato di nascita legalizzato;
- 2) una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro.

(È approvato).

Art. 7.

L'invalido o la pubblica amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un Collegio medico per accertare le condizioni dell'invalidità in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3.

Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il Collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri.

Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.

(È approvato).

Art. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro e agli orfani e vedove di caduti sul lavoro. Un esemplare di detti

elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

(È approvato).

Art. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, numero 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Le Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle predette Commissioni.

(È approvato).

Art. 10.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Asso-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (20 luglio 1966)

ciazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

(E approvato).

Art. 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

(E approvato).

Art. 12.

In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonchè le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro.

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.

(E approvato).

Art. 13.

Agli invalidi del lavoro, agli orfani e alle vedove di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento dell'invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

(E approvato).

Art. 14.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

(E approvato).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Nelle nuove assunzioni, per chiamata diretta a norma delle leggi vigenti, che saranno disposte a copertura dei posti eventualmente vacanti dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui al precedente articolo 3 sono tenute ad assumere elementi appartenenti alle varie categorie protette in misura proporzionale alle rispettive percentuali stabilite dalle leggi 3 giugno 1950, numero 375, e successive modificazioni, 24 feb-

braio 1953, n. 142, 13 marzo 1958, n. 308, 5 ottobre 1962, n. 1539, 15 novembre 1965, n. 1288, e dalla presente legge. Qualora i posti riservati a una o più categorie protette risultino tutti coperti ovvero le Opere e le Associazioni rappresentanti le categorie stesse comunicano alle citate Amministrazioni, Aziende ed Enti la indisponibilità di elementi disposti ad occupare gli anzidetti posti, questi dovranno essere assegnati agli appartenenti alle altre categorie, con precedenza agli invalidi del lavoro, sempre nel rispetto delle percentuali stabilite dalle leggi sopra citate.

(È approvato).

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

In seguito alle modificazioni apportate al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere sostituito con il seguente:

« Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

V A L S E C C H I , *relatore*. Desidero esprimere il mio rammarico — senza porre in discussione quello che la Commissione ha deciso in ordine al disegno di legge n. 1593 — per il fatto che la Commissione ha esaminato il provvedimento in questione senza sentire il relatore. Desidero sottolineare che si tratta di una procedura quanto mai strana perchè il relatore non era assente dal Senato e non esistevano particolari ragioni di

urgenza in quanto il provvedimento deve ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento, per cui l'aspettare ancora mezz'ora od un'ora non avrebbe arrecato alcun danno.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati: « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1753)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Rosati. « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, va interpretata nel senso che gli aventi diritto al collocamento obbligatorio, qualora e finchè non esistano vacanze di organico, debbono essere inquadrati e assunti indipendentemente dalla situazione dell'organico.

P E Z Z I N I , *relatore*. Gli onorevoli senatori certamente ricorderanno che la nostra Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 1965, ha ampiamente discusso un disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, inteso a modificare e ad integrare le norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. Relatore del disegno di legge era il senatore Valsecchi, il quale oggi è il proponente del presente provvedimento che vorrebbe interpretare autenticamente il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155.

Innanzitutto vorrei fare una precisazione, cioè che mi sembra inesatto parlare di terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, perchè ciò potrebbe

ingenerare qualche confusione. Tale articolo 1 recita testualmente così:

« I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato; 2) i centralini affidati per lo esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Ora, a mio modesto avviso, questo articolo costituisce un comma unico, per cui non si può parlare di interpretazione autentica

del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155.

Ad ogni modo, entrando nel merito del problema, il senatore Valsecchi, dopo aver rilevato che l'articolo 1 della legge che si vuol modificare ha allargato le possibilità per questi minorati di trovare un'occupazione, ci informa, però, che esso ha dato luogo a qualche interpretazione difforme da azienda ad azienda. Egli ritiene pertanto che l'articolo dovrebbe essere interpretato nel senso che l'imposizione del collocamento in ruolo comporti l'assunzione dei ciechi anche quando l'organico sia completo. Questa, almeno, mi pare che sia l'estensione che si vorrebbe dare all'interpretazione dell'articolo in questione.

Ora, io vorrei che lei, senatore Valsecchi, mi chiarisse come è possibile parlare in questo caso soltanto di interpretazione autentica e non piuttosto, di modifica dell'articolo 1 della legge del 1965.

Proprio per tale ragioni ho voluto rivedere i lavori della nostra Commissione che hanno portato all'approvazione della legge 5 marzo 1965 ed ho potuto constatare che nella relazione fatta dal senatore Valsecchi, allora relatore di quel provvedimento, si legge: « Ancora con il terzo comma dell'articolo 1 si danno disposizioni circa l'inquadramento dei centralinisti ciechi. Si prescrive che ove non sia previsto in organico il posto di centralinista, il centralinista cieco si inquadra tra il personale della carriera esecutiva.

A questo punto è bene precisare che non si intendono creare nuovi posti di lavoro ma solo stabilire che, come ho già detto, ove manchi il posto di centralinista in organico, il centralinista privo della vista viene inquadrato tra il personale della carriera esecutiva. Dico questo per rispondere ad una obiezione che è pervenuta da parte del Ministero dell'interno, il quale pensa che, con questo provvedimento, si voglia dare od imporre personale in soprannumero alle aziende; deve dunque essere chiarito che questo non è l'intendimento del disegno di legge mentre, invece, è corretta l'interpretazione in base alla quale il centralinista cieco potrà essere assunto, anche se questo posto non è

previsto in organico, ed inquadrato nella carriera esecutiva».

Ora, quanto detto nella relazione, che facendo parte dei lavori preparatori di quella legge indubbiamente costituisce un elemento di cui bisogna tener conto nell'interpretazione dell'articolo 1, non so se si concili totalmente con il disegno di legge al nostro esame, e vorrei che il senatore Valsecchi mi desse qualche delucidazione su questo punto, affinché non vi sia contraddizione fra quanto da lui sostenuto come relatore della legge 5 marzo 1965 e quello che sostiene adesso quale proponente di questo provvedimento.

V A L S E C C H I . Il problema che è posto al nostro esame in questo momento nasce non tanto dal fatto che si tratti di interpretazione autentica o di modifica di legge quanto da una cattiva interpretazione della legge — forse proprio in base alla mia relazione di allora —, perchè di fatto avviene che, mentre la legge sul collocamento dei centralinisti ciechi si proponeva di collocare un centralinista cieco in ogni azienda, stabilimento o reparto, dove esista un centralino almeno a cinque linee — e questo non doveva comportare assolutamente nuove assunzioni —, in sede interpretativa della legge sulla base della mia relazione molte aziende si sono comportate diversamente: cioè, sostenendo di avere l'organico completo, hanno messo un impiegato che sapeva fare il telefonista al centralino, per cui la legge non ha potuto raggiungere i suoi risultati.

È vero che nessuno di noi pensava allora, proprio in ossequio alle considerazioni del Ministero dell'interno, di imporre in soprannumero dei centralinisti, ma è anche vero che questo modo di interpretare la legge ha portato come conseguenza al fatto che i centralinisti ciechi non riescono a collocarsi

Allora il discorso, a mio avviso, va riproposto in questo senso: che laddove esista il centralino telefonico avente le caratteristiche e le esclusioni previste dalla legge che è stata molto cauta a questo proposito, deve esserci un centralinista cieco, indipendentemente dall'organico dell'azienda. Non nar-

riamo quindi di soprannumero o di altro; quel posto deve essere riservato al centralinista cieco.

Per quanto concerne l'altra questione sollevata dal senatore Pezzini, cioè che con questo provvedimento si interpreta l'intero articolo 1, dichiaro di essere d'accordo con il relatore e non ho alcuna difficoltà ad emendare il titolo del disegno di legge nel senso che si parli di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965. Così pure non ho difficoltà ad accogliere la proposta che si parli di modifica anzichè di interpretazione autentica, perchè per me è importante unicamente raggiungere la finalità che questo provvedimento si propone.

Dopo questi chiarimenti, vorrei pregare il relatore, se li ritiene sufficienti, di dare il suo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

T O R E L L I . Concordo con il senatore Pezzini allorchè afferma che non si tratta di interpretazione autentica ma di vera e propria modifica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965 perchè mentre in base a tale legge, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, l'assunzione del centralinista cieco non doveva alterare l'organico, oggi, invece, il senatore Valsecchi ha sostenuto che, indipendentemente dall'organico, un centralinista cieco deve essere assunto.

Il punto fondamentale da discutere, pertanto, è se intendiamo modificare sostanzialmente la legge attualmente in vigore con questo nuovo provvedimento; e su questo punto chiedo al relatore di dirci quale è il suo parere

V A L S E C C H I . Vorrei aggiungere che le unità da collocare sarebbero soltanto 150.

Z A N E . Mi permetto di far rilevare che, ove si trattasse di interpretazione della legge precedente, l'efficacia del provvedimento in esame si esplicherebbe *ex tunc*. Invece se si trattasse di una modifica — ed io sono per quest'ultima tesi — il provvedimento avrebbe efficacia a partire dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*,

A N G E L I N I . Concordo anch'io con il senatore Torelli, nel senso che non si tratta di un'interpretazione autentica della legge 5 marzo 1965, bensì di una vera e propria modifica. Dobbiamo decidere, pertanto, prima di tutto se vogliamo modificare o meno tale legge.

F I O R E . Vorrei pregare il senatore Valsecchi di trasformare il titolo del provvedimento in esame, parlando di modifica della legge 5 marzo 1965 anziché di interpretazione autentica. Del resto basta leggere l'articolo 3 di tale legge per rendersi conto del perchè essa è rimasta inoperante. L'articolo 3 dice testualmente:

« Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro ».

In questo modo era legittimo spostare un dipendente da un lavoro ad un altro.

P E Z Z I N I , *relatore*. Mi pare che la questione sia ora abbastanza chiara perchè le spiegazioni forniteci dal senatore Valsecchi, confortate poi dalle dichiarazioni di tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, ci fanno ritenere che non si possa parlare di interpretazione autentica ma che si tratti di una vera e propria modifica.

A questo punto, però, sorgono a'cuni problemi che è necessario affrontare preliminarmente. Innanzi tutto, possiamo chiedere ad un ente pubblico, che ha un organico ben definito, di assumere un centralinista cieco in soprannumero?

F I O R E . Ma bisogna chiarire di quale organico si parla.

P E Z Z I N I , *relatore*. Vi è una precisazione al riguardo nell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, il quale recita:

« Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista »: è evidente quindi che devono essere posti in organico in queste categorie.

Il problema, comunque, investe adesso alcune questioni che devono essere preliminarmente risolte sul piano giuridico: in proposito gradirei ascoltare il pensiero del Governo. Mi sembrerebbe, peraltro, in ogni caso opportuno rinviare la discussione per un migliore approfondimento delle conseguenze, appunto, che il provvedimento arrecherebbe negli organici delle pubbliche Amministrazioni.

V A R A L D O . Mi dichiaro favorevole al rinvio della discussione in quanto sono anche io del parere che sia necessario valutare attentamente la portata del provvedimento, profondamente innovatore rispetto alle disposizioni vigenti in materia di assunzione nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti pubblici.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comprendo perfettamente lo spirito che ha animato il senatore Valsecchi nel predisporre il presente disegno di legge; è indubbio, tuttavia, che esso rappresenta una notevole innovazione rispetto alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni in quanto che dispone l'assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici ciechi indipendentemente dalla situazione dell'organico delle aziende e, quindi, anche in soprannumero.

Il Ministero del lavoro è senz'altro favorevole a tutto ciò che possa venire incontro a questa categoria di lavoratori, tuttavia si rende anche conto che indubbiamente, accettando quanto disposto dal provvedimento in questione, subentrerebbero problemi di difficile soluzione.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che sarebbe necessario avere almeno al riguardo il parere delle Commissioni competenti, mi associo alla proposta di rinvio avanzata dal relatore, al fine di esaminare ulteriormente il provvedimento e valutare in modo più approfondito le conseguenze che la sua approvazione comporterebbe.

V A L S E C C H I . Mi sono in precedenza dichiarato d'accordo con gli onorevoli colleghi che sostenevano trattarsi di una modifica sostanziale delle vigenti disposizioni in materia e non di una semplice interpretazione, con l'unica intenzione di facilitare in tal modo l'approvazione del provvedimento. Se questo, però, dovesse portarci a procrastinare chi sa per quanto tempo l'approvazione, insisterei nel dire che — posto quanto ho testè riferito — si tratta di una interpretazione e non di una modificazione.

Al riguardo vorrei, peraltro, richiamare l'attenzione della Commissione sulla relazione che accompagnava l'attuale legge 5 marzo 1965, n. 155, già precedentemente citata dal senatore Pezzini, nella quale infatti, relativamente al primo comma dell'articolo 1 della legge, che recita: « Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonché alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico », è detto: « Il comma primo dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce, come condizione unica per l'assunzione dei centralinisti ciechi, la presenza di un centralino telefoni-

co, derogando per le Aziende di Stato, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche alle norme restrittive ed alle circolari ministeriali che fanno divieto di nuove assunzioni ».

Mi pare quindi che in considerazione di questo e del numero esiguo degli interessati (quelli dotati delle capacità e dei titoli necessari sono appena 150) il disegno di legge potrebbe essere senz'altro approvato.

P E Z Z I N I , *relatore*. Mi pare che le considerazioni testè fatte dall'onorevole proponente non abbiano aggiunto motivi validi a giustificare la prosecuzione della discussione. È indubbio infatti che l'assunzione dei centralinisti ciechi è subordinata alla sola condizione che gli Enti di cui trattasi siano dotati di centralino telefonico, ma non è chiaro se tale assunzione deve avvenire nell'organico o fuori dell'organico, nel numero o in soprannumero. Viceversa il disegno di legge prevede l'assunzione obbligatoria dei centralinisti ciechi indipendentemente dalla situazione dell'organico dell'azienda e, quindi, anche nel caso che l'organico stesso sia già completo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio, avanzata dal relatore al fine di approfondire ulteriormente la portata del provvedimento.

(È approvata).

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari